



Regione Siciliana

L'Assessore alla Presidenza

Prot. n. 176975/Gab.

EMAIL
non seguirà originale

**DIRETTIVA SULLA TRASPARENZA
PUBBLICITÀ DI COLLABORAZIONI E CONSULENZE**

Palermo 27 novembre 2008

AL SIGNOR SEGRETARIO GENERALE

AI SIGNORI DIRIGENTI GENERALI
DEI DIPARTIMENTI E DEGLI UFFICI EQUIPARATI
DELLA REGIONE SICILIANA

AI CAPI DI GABINETTO DELL'ON. PRESIDENTE E DEGLI ON. LI ASSESSORI

AI SIGNORI DIRIGENTI PREPOSTI AGLI UFFICI SPECIALI

LORO SEDI

OGGETTO: direttiva in materia di trasparenza dell'azione amministrativa – pubblicità web degli incarichi di consulenza e collaborazione.

- I. *La trasparenza come presidio di legalità ed efficienza dell'azione amministrativa*

L'articolo 1, comma 127, della l. 662/1996 (consultabile all'indirizzo <http://www.anagrafeprestazioni.it>), prevede che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi

provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

Si tratta di normativa immediatamente applicabile nell'ambito della Regione Siciliana (parere dell'Ufficio Legislativo e Legale n. 12836/193.08.11 del 14 luglio 2008) che è riconducibile a quel complesso di disposizioni finalizzate all'attuazione della più ampia trasparenza dell'azione e dell'organizzazione amministrativa.

Un concetto che costituisce uno dei cardini di una moderna amministrazione pubblica aperta all'esterno e, quindi, di un'organizzazione che non sia in funzione di se stessa, ma dei servizi da rendere ai cittadini.

È indubbio, inoltre, che il controllo democratico e diffuso sull'operato dei pubblici uffici costituisce un forte presidio di legalità dell'azione amministrativa ed incide direttamente anche sull'efficienza organizzativa.

La consapevolezza, infatti, di un controllo costante della pubblica opinione, degli operatori economici, della stampa, delle associazioni di categoria, degli ordini professionali e degli organismi di tutela degli interessi dei cittadini, induce il management pubblico ad una costante e forte attenzione alle esigenze dell'utenza e alla corretta destinazione delle risorse finanziarie.

Sulla base di tali premesse e della evidente importanza della tematica, sciogliendo la riserva di cui alla nota n. 117924 del 5 agosto 2008, si ritiene oggi di dovere adottare, conseguentemente, la presente direttiva in materia di trasparenza dell'azione amministrativa dedicata alla pubblicità degli incarichi di consulenza e di collaborazione nell'ambito della Regione Siciliana, con l'avvertenza che la pubblicità deve riguardare tutti i dati richiesti dalla legge e quelli necessari per le comunicazioni telematiche al ministero delle Pubblica Amministrazione e dell'innovazione secondo il *format* a tal fine predisposto dallo stesso Ministero.

II. *Ambito oggettivo di applicazione della normativa sulla pubblicità web degli incarichi di consulenza e collaborazione*

Ai sensi della normativa richiamata in premessa sono oggetto di pubblicazione sul sito internet delle amministrazioni pubbliche gli incarichi di consulenza e le collaborazioni esterne.

Quanto alle consulenze non si ritiene che possano sorgere difficoltà interpretative, fermo rimanendo che in coerenza con la *ratio* che ispira la disciplina, qualora dovessero sorgere dubbi va sempre privilegiata un'interpretazione estensiva, prescindendo dalla fonte (legge, regolamento ecc.) che autorizza il ricorso alla consulenza.

Quanto, invece, alle “collaborazioni esterne”, l’individuazione dell’area di riferimento della normativa e la conseguente estensione dell’obbligo di pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione vanno ricavati dai commi 6 e 6 bis dell’articolo 7 del d.lgs. n. 165 del 2001 che considera “*incarichi di collaborazione*” (co. 6 bis) gli incarichi individuali conferiti, “*con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ...*, in presenza di determinati presupposti (co 6).

In tal senso nella circolare ministeriale n. 5/2006 del 21 dicembre 2006 (consultabile all’indirizzo <http://www.anagrafeprestazioni.it>) si evidenzia che “*l’elemento fondamentale da considerare è quello individuabile in tutte le collaborazioni, e cioè il carattere autonomo della prestazione. Ciò sia per gli elementi caratteristici delle diverse forme contrattuali adottate per conferire detti incarichi, che sono estranei alla subordinazione, sia perché, diversamente, sarebbero violate le norme sull’accesso alla pubblica amministrazione tramite concorso pubblico, nonché i principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall’articolo 97 della Costituzione*”.

Circa le collaborazioni esterne appare utile richiamare, poi, alcuni principi generali elaborati dalla giurisprudenza della corte dei conti e ai quali ci si deve attenere anche in sede di motivazione del relativo provvedimento:

- a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) l’esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Tutto ciò comporta, come risulta evidenziato nella circolare sopra richiamata, *che le amministrazioni, nello svolgimento delle proprie competenze, potranno conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, determinando durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, quando debbano soddisfare esigenze alle quali non sia possibile fare fronte con il personale in servizio, dal punto di vista qualitativo e non quantitativo. Pertanto, tali esigenze dovranno essere di natura temporanea e, al contempo, richiedere l’apporto di prestazioni professionali altamente qualificate.*

III. *Sanzioni per la mancata attuazione della pubblicità web*

La sanzione per la mancata attuazione della pubblicità sul sito web delle amministrazioni pubbliche è direttamente stabilita dall'articolo 1, comma 127, della l. 662/1996 (come modificato dall'articolo 3, comma 54 della l. 244/2007) il quale prevede che *in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente.*

Superfluo aggiungere che alla previsione della responsabilità erariale si accompagna l'obbligo di denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti.

L'articolo 53, comma 15, del d. l.gvo 2001, n. 165 (anch'esso applicabile nell'ambito della Regione Siciliana secondo il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale n. 12836/193.08.11 del 14 luglio 2008 già in precedenza richiamato) prevede, inoltre, che *le amministrazioni che omettono gli adempimenti non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono.*

IV. *Modalità di attuazione della pubblicità web e regole tecniche*

Lo spirito della normativa sopra richiamata rende evidente che la pubblicità deve essere attuata secondo modalità che la rendano effettiva.

Tale non sarebbe una pubblicità che, nell'ambito di un'organizzazione complessa come quella della Regione Siciliana, venisse attuata in maniera disorganica, nell'ambito di una indifferenziata e non predefinita pluralità di pagine web gestite dai diversi rami dell'amministrazione. Un tale sistema finirebbe per rendere assai difficoltosa la ricerca e sarebbe sicuramente contrario allo spirito della normativa richiamata.

Come già anticipato con la nota n. 117924 del 5.8.2008, si è provveduto alla realizzazione di un'area dedicata del sito web istituzionale (www.regione.sicilia.it) direttamente accessibile dalla pagina iniziale sia per l'inserimento dei dati da parte dei destinatari dell'obbligo di legge, sia per la consultazione *on line* da parte di chiunque.

In fase di prima applicazione ed in via transitoria, al fine di consentire l'inserimento dei dati e la migrazione dei dati già inseriti nelle pagine web di ogni singolo ramo di amministrazione, l'area dedicata sarà accessibile all'indirizzo www.regione.sicilia.it/areaconsulenze.

Al fine dell'inserimento dei dati ogni "Area di riferimento", che comprende le autorità conferenti (Presidente, Assessore, Dirigenti dei Dipartimenti e degli Uffici speciali) facenti capo ai diversi rami di amministrazione, dovrà nominare un

unico referente ed inviare un modulo contenente le generalità dello stesso. Tale modulo è disponibile all'indirizzo www.regione.sicilia.it/areaconsulenze e dovrà essere inviato a webmaster@regione.sicilia.it.

Dopo la trasmissione del modulo l'utente sarà contattato dal Centro Servizi per la consegna delle credenziali di accesso (username e password) all'area riservata presente all'indirizzo www.regione.sicilia.it/areaconsulenze

In ogni caso nello spazio web dedicato è disponibile una guida on line.

Qualora fosse necessario è, comunque, possibile fare ricorso all'assistenza tecnica via email (webmaster@regione.sicilia.it)

Il sistema sarà disponibile on line **a decorrere dal 4 dicembre 2008.**

V. *Termine per l'attuazione della pubblicità web unificata*

Il sistema di pubblicità web unificata degli incarichi di collaborazione e consulenza di cui alla presente direttiva va attuato, a cura dei diversi rami dell'amministrazione regionale interessati, entro il **31 dicembre 2008**, data entro la quale si dovrà provvedere, se del caso, anche alla migrazione e all'eliminazione dei dati già inseriti nelle pagine web di ogni singolo ramo di amministrazione.

Successivamente a tale data l'area dedicata sarà accessibile dal sito web istituzionale della Regione siciliana www.regione.sicilia.it.

VI. *Altre forme di pubblicità e sanzioni per le omissioni*

L'articolo 1, comma 127, della legge 1996, n. 662, oltre a stabilire la forma di pubblicità di cui si è fin qui trattato, prevede anche che copia degli elenchi relativi agli incarichi di consulenza e collaborazione venga *trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.*

A norma dell'articolo 53, comma 14 del d. lgs 2001, n. 165, inoltre, *le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico ... semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.*

Anche tale ulteriore adempimento pubblicitario risulta presidiato da una sanzione analoga a quella presa in esame nel paragrafo III.

A tali ulteriori forme di pubblicità da attuare attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri procederà direttamente il Dipartimento del Personale, dei Servizi

Generali, di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale, sulla base dei dati inseriti, a cura dei singoli rami di amministrazione, nel sito web regionale.

VII. *Pubblicità degli incarichi di consulenza e collaborazione per gli enti regionali*

Per l'attuazione della pubblicità web degli incarichi di consulenza e collaborazione da parte degli enti regionali controllati e/o vigilati ciascun assessorato è pregato di diramare apposite istruzioni tenendo conto dei principi adottati nell'ambito della Regione Siciliana sulla base della presente direttiva.

L'Assessore alla Presidenza
F.to Giovanni Ilarda